

Deliberazione n. 9/2023/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	primo referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario (relatore)

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza dell'11 gennaio 2023
Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale - Con.Ami
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
al 31/12/2020
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG della Sezione delle Autonomie che approva il referto al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2021";

Vista la propria deliberazione n. 11/2022/INPR del 3 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Considerato che il **CON.AMI** (di seguito, "Consorzio" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale n. 14 del 17 dicembre 2021, e gli atti allegati, con cui è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2020, trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la nota istruttoria SEZ_CON_EMI-SC_ER - 1418 del 1° aprile 2022;

Vista la documentazione trasmessa dal Consorzio con nota acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER - 1813 del 26 aprile 2022;

Vista l'ordinanza n. 4/2023 del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio, tramite piattaforma telematica, dell'11 gennaio 2023;

Udita la relatrice, dott.ssa Ilaria Pais Greco;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Tusp) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016¹, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato della relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

¹ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

In proposito è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate².

2. Il CON.AMI è un consorzio tra enti locali, costituito nella forma di Azienda speciale, ai sensi degli artt. 31 e 114 del Tuel, per il perseguimento degli interessi generali e pubblici dei Comuni aderenti³ ed è organizzato e opera, in base alle regole dettate dalla convenzione costitutiva e allo statuto, nel settore dei servizi pubblici di interesse generale, essendo deputato in particolare alla gestione di impianti, reti, immobili e infrastrutture, alla partecipazione in società di interesse generale, a operare nel settore delle farmacie nonché a favorire la promozione dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del territorio. Quale ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia statutaria e patrimoniale è definibile come una *"azienda speciale di ognuno degli Enti associati. Così, come l'azienda speciale è ente strumentale dell'Ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'Ente ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il Consorzio, in quanto azienda speciale degli Enti che l'hanno istituito, è un Ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati ed è da considerare esso stesso Ente Pubblico territoriale"*⁴.

In ragione della propria natura, il CON.AMI è tenuto alla razionalizzazione periodica delle società dallo stesso partecipate, conformemente agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)", dettati dal MEF, in cui *"si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del (...) D.Lgs. n.165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute"*.

In ragione della propria natura, il CON.AMI ha perciò dichiarato di aver:

² Lo schema di relazione per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020 approvate dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (Delibera n. 13/SEZAUT/2021/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

³ Il CON.AMI è costituito, a seguito di specifica convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dai Comuni di: Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

⁴ Cass 3971/2002.

i) adempiuto alla prescrizione di cui all'art. 24 del Tusp predisponendo il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni che è stato approvato con delibera assembleare n. 07 del 25 agosto 2017 e trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 30 ottobre 2017 e alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze;

ii) predisposto, in ossequio all'art. 20 del Tusp, l'analisi delle partecipazioni al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018, 2019, rispettivamente con delibera assembleare n. 10 del 28 dicembre 2018, trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei conti e alla struttura del Mef in data 03 gennaio 2019, con delibera assembleare n. 19 del 20 dicembre 2019, trasmessa alla Sezione e alla struttura del Mef in data 22 gennaio 2020, con delibera assembleare n. 38 del 18 dicembre 2020, trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei conti alla struttura del Mef in data 22 gennaio 2021.

Da ultimo il Consorzio ha predisposto e trasmesso alla Sezione il Piano 2021 avente a oggetto la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020. Il provvedimento contiene, quale parte integrante, la relazione analitica delle partecipate dirette e indirette (parte II), il Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, contenente la relazione tecnica delle partecipazioni al 31/12/2020 (parte III), e infine la relazione di attuazione dei piani 2018-2020 (parte IV).

3. Al 31 dicembre 2020 il CON.AMI risulta essere titolare di 10 partecipazioni dirette indicate nello schema sotto riportato, una delle quali in una società quotata sul mercato regolamentato (Hera s.p.a.) e un'altra in una società controllata da altra società quotata (Acantho s.p.a.).

N.	Ragione sociale	Quota partecipazione al 31/12/2020	Esito razionalizzazione periodica 2021
1	Area blu s.p.a.	2,72%	Mantenimento
2	Bryo s.p.a.	25%	Mantenimento
3	Osservanza s.r.l.	100%	Razionalizzazione
4	IF Imola Faenza tourism company s.c.a.r.l.	43,40%	Società oggetto di razionalizzazione deliberata nei piani precedenti
5	Sfera s.r.l.	40,476%	Mantenimento
6	Società acquedotto valle del Lamone s.r.l.	85,00%	Società oggetto di razionalizzazione deliberata nei piani precedenti
7	Hera s.p.a.	7,29	Mantenimento
8	Formula Imola s.p.a.	100%	Mantenimento
9	Acantho s.p.a.	19,36%	Mantenimento
10	Imola scalo s.r.l. in liquidazione	31,50%	Prosecuzione procedure liquidatorie

Il Consorzio riferisce, inoltre, di aver inserito nel Piano, *“esclusivamente per completezza informativa”*, le società Agribryo s.r.l. e Motor Site – La terra dei motori soc. cons a r.l., non rilevanti ai fini dell’elaborato piano poiché il Consorzio ne detiene partecipazioni rispettivamente tramite due società dal medesimo non controllate, BRYO s.p.a. e Imola Faenza Tourism Company s.c.a r.l.; richiama, a conferma dell’assunto, la definizione di partecipazione indiretta, contenuta nel Tusp, quale *“partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Delle partecipazioni sopra indicate, cinque sono partecipazioni di controllo (Area blu S.P.A, Osservanza s.r.l., S.F.E.R.A. s.r.l., Società acquedotto Valle Lamone s.r.l., Formula Imola s.p.a. a socio unico), oltre a Hera (società quotata) e ad Acantho (società controllata tramite società quotata) e, delle società controllate, due sono soggette, secondo quanto dedotto dall’Ente, a controllo analogo (Osservanza s.r.l. e Formula Imola s.p.a.) e due a controllo analogo congiunto (Area blu s.p.a. e S.F.E.R.A. s.r.l.).

Poiché dal Piano in esame risulta che per nessuna delle società controllate dal CON.AMI (singolarmente o congiuntamente) siano stati adottati provvedimenti

per l'assegnazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento, ex art. 19, c. 5, del Tusp, il Consorzio, alla richiesta di chiarimenti della Sezione, ha assicurato di avere costantemente svolto, nell'ambito dell'attività di controllo analogo, le opportune verifiche e i necessari monitoraggi per avere piena contezza delle spese di funzionamento gravanti sulle società controllate, sempre tenuto conto dei diversi settori nei quali operano. Tuttavia, secondo quanto rappresentato, *"non si è ritenuto di assumere, per l'anno di riferimento, un formale atto di indirizzo in ordine alle 'spese di funzionamento' poiché l'esercizio è stato caratterizzato dalle significative incertezze poste dalle severe misure per il contenimento della pandemia da Covid-19 che non consentivano una adeguata programmazione e la definizione di attendibili 'obiettivi'. Nel corso dell'anno si è ritenuto di rafforzare il monitoraggio in sede di controllo analogo utilizzando i criteri che hanno poi portato alle scelte previste dall'art. 20, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 175/2016"*.

Preso atto dei riferiti monitoraggi svolti nell'ambito del controllo analogo che hanno consentito al Consorzio di avere il quadro delle spese di funzionamento gravanti sulle società controllate, si richiama l'ente al rispetto della normativa che impone agli enti soci di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento - ivi comprese quelle per il personale - delle società controllate in genere, e non solo per le società in house, considerato peraltro che, ad esempio, dal sito di Formula Imola spa, nella sezione "Bilanci", risulta, alla voce "Provvedimenti", che *"la società non ha ricevuto obiettivi. Dato aggiornato al 30/10/2022"*.

Relativamente alle scelte riguardanti il contenimento dei costi di funzionamento, l'Ente ha evidenziato che *"la struttura del CON.AMI dedicata al settore economico-finanziario analizza periodicamente i risultati gestionali ed economici delle società partecipate traendo dalla riclassificazione del bilancio elementi utili a verificare l'andamento gestionale ed i relativi 'costi di funzionamento'. Naturalmente - prosegue il Consorzio - l'analisi tiene in considerazione i diversi settori di attività delle società e la remunerazione del capitale investito dall'Azienda Speciale CON.AMI. Sulla base di queste periodiche verifiche ed analisi si è assunta, o meno, la decisione di attivare procedure ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) D.Lgs. n. 175/2016"*.

Il Consorzio, a supporto dell'analisi effettuata, ha riportato una serie di indicatori di natura economica e finanziaria utilizzati ai fini del contenimento dei costi aziendali.

Quanto alle società *in house*, e in particolare alle verifiche svolte sul rispetto del limite di fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, l'Ente ha dedotto che, nell'ambito dell'attività di controllo analogo, in conformità al proprio regolamento interno e ai regolamenti adottati da ogni singolo organismo soggetto a controllo analogo, *"è stato puntualmente verificato - sia ex ante sia in modo contestuale - il rispetto operativo del vincolo (...). La verifica - come riferito - è stata svolta annualmente anche in sede di controllo "ex post" sui dati del bilancio di esercizio al 31/12"*.

In ordine, infine, al rispetto del limite previsto dalla legge per il compenso degli amministratori, il Consorzio ha trasmesso, su richiesta della Sezione, gli emolumenti a tale titolo corrisposti dal 2013 al 2020 che dimostrano il sostanziale rispetto della soglia salvo sporadiche eccezioni in esercizi precedenti a quello in esame.

Si ricorda che la disciplina sui limiti dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico è dettata dall'articolo 11, commi 6 e 7, del Tusp. Il comma 6, in particolare, prevede la ripartizione delle società in cinque fasce con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuna delle quali sarà individuato il limite massimo ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori (oltre che ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà in ogni caso eccedere il tetto massimo di 240.000 euro). Viene rimessa al citato decreto anche la definizione dei criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione (commisurata ai risultati di esercizio) con contestuale divieto di riconoscimento della stessa in caso di risultati negativi (attribuibili all'amministratore). Per quanto concerne il regime transitorio, da applicarsi nelle more dell'adozione del menzionato decreto, e in particolare l'individuazione degli *"elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo"* ai fini della verifica dei limiti prescritti, si richiama l'orientamento espresso in data 10 maggio 2019 dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze che, nella definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, evidenzia come rilevino anche gli eventuali emolumenti variabili compresi quelli legati alla performance aziendale.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il comma 7 dell'art. 11 fa salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, secondo cui *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli*

amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

La Sezione si è più volte espressa sulla materia con diverse pronunce (fra tutte si rinvia alla deliberazione 131/2021/VSGO ai fini dell'applicazione dei principi ivi enucleati)⁵.

⁵ Nella deliberazione n. 131/2021/VSGO sono stati in particolare enucleati i seguenti principi:

"a) il meccanismo di limitazione degli emolumenti deve estendersi a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate, in base al combinato disposto delle lett. b ed m dell'art. 2 comma 1 del Tusp;

b) la percentuale dell'80 per cento è riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b.1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque a una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa; b.2) l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) il codice civile, al punto n. 16 dell'art. 2427 rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e variabile ma fa riferimento all' "ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci";

c) secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica (Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015);

d) circa la portata "preceettiva" dell'atto di orientamento del 10 giugno 2019, come chiarito dalla struttura stessa nel suo orientamento n.2/2018, «la Struttura può fornire, tra l'altro, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Tusp, fornendo, ove richiesto, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Tusp e indicando soluzioni su eventuali apparenti antinomie tra le stesse" [cfr. deliberazione Corte dei conti n.29/SEZAUT/2019/FRG]. La disciplina, pertanto, posta dall'atto di orientamento sembra assumere valenza meramente ricognitiva, di dettaglio del dettato normativo sotteso alla predetta limitazione dell'80 per cento che, nella sua formulazione, come in precedenza si è visto, assume una latitudine onnicomprensiva degli emolumenti percepiti dagli amministratori assumendo così la valenza di principio di coordinamento della finanza inteso a ridurre la spesa pubblica corrente. La disposizione "transitoria" posta dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp è dunque norma posta nell'ottica di spending review, fino all'emanazione del decreto ministeriale, deputato tra l'altro a "stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell'esercizio precedente".

Si darà inoltre atto, nella parte relativa all'esame di ciascuna società, degli importi corrisposti a titolo di compenso agli amministratori.

4. Questa Sezione, con riferimento alle singole società partecipate, evidenzia quanto segue.

4.1. Area blu s.p.a.

Area Blu s.p.a., società *in house* a totale partecipazione pubblica e sulla quale il CON.AMI esercita un controllo analogo congiunto con una quota del 2,72%, svolge attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti soci, ex art. 4 c. 2 lett. d) Tusp, consentendo a essi di provvedere, in forma unitaria e integrata, agli interventi di loro competenza relativi alla realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza, della sosta, della qualità e sicurezza urbana. In base al piano, il controllo analogo è esercitato in virtù di un patto parasociale avente la forma di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Tuel.

Nel piano non è inoltre ravvisata la necessità di contenimento dei costi e viene indicata, quale misura, il mantenimento della società.

In ordine al vincolo di fatturato (di cui al già ricordato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016), si richiamano le deduzioni svolte dal Consorzio in generale per tutte le società *in house* così come per la mancata fissazione da parte del Consorzio di obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata si rimanda a quanto già evidenziato nella prima parte della presente delibera. In particolare, per Area blu s.p.a. il CON.AMI ha rappresentato che, *"oltre alle ordinarie analisi e verifiche svolte in sede di controllo analogo, la società evidenzia negli atti posti a disposizione del Coordinamento Soci quali siano i servizi e le attività affidate da ogni Ente socio nonché i volumi dei ricavi conseguiti. I dati risultano nel bilancio di gestione infrannuale"*.

4.2 Bryo s.p.a

La società ha per oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso lo sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici anche collocati su immobili appartenenti agli enti locali; sviluppa inoltre servizi e interventi miranti all'efficienza energetica e all'uso razionale di energia attraverso l'impiego di risorse energetiche alternative.

Il Consorzio ne detiene una partecipazione diretta non di controllo del 25%, essendo la maggioranza della partecipazione (75%) detenuta da aziende di

natura privata in assenza di patti di sindacato e quindi la società non può dirsi a controllo pubblico. L'attività dalla stessa svolta rientra nella "produzione di energia da fonti rinnovabili" di cui all'art. 4, comma 7, Tusp.

All'esito della ricognizione è stato deciso il mantenimento della società.

Riguardo, inoltre, alle eventuali iniziative che la Sezione ha chiesto se siano state assunte al fine di dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 11, c. 16, del Tusp, il CON.AMI ha riferito di aver richiesto alla partecipata, con lettera del 18/07/2017, di adottare concrete misure previste dalla norma ma la società ha ritenuto di non adottarne poiché i compensi corrisposti ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo nonché ai dirigenti e ai dipendenti non hanno mai superato i limiti di cui all'art. 11, comma 6, del Tusp. Il Consorzio ha precisato, peraltro, che la società non ha corrisposto ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Il Consorzio ha rappresentato che *"la società si presenta in equilibrio nei termini finanziari ed è contraddistinta da un ottimo risultato d'esercizio" ma che "si ritiene di monitorare l'indebitamento"*.

In effetti dagli ultimi due bilanci approvati risulta, a fronte di un valore del patrimonio netto pari a 5.975.895,00 euro nel 2020 e a 6.340.852,00 euro nel 2021, un importo del debito totale pari rispettivamente a 16.692.273,00 euro nel 2020 e a 17.841.396,00 euro nel 2021, per la maggior parte costituiti da debiti verso istituti di credito. Inoltre risultano dal piano crediti nei confronti della partecipata per complessivi 410.481,00 euro, di cui 400.000,00 euro riconducibili a un finanziamento infruttifero a favore della società.

Stante l'elevato quoziente di indebitamento della società la Sezione ritiene condivisibile, e anzi necessaria, l'espressa intenzione del Consorzio di monitorare l'indice di indebitamento della società mediante un'attenta analisi dei suoi bilanci di esercizio.

4.3 OSSERVANZA S.R.L.

La società, partecipata nel 2020 al 100% dal CON.AMI secondo il modello dell'*in house providing*, avente a oggetto lo svolgimento di un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), consistente nella riqualificazione urbana del complesso dell'Osservanza del Comune di Imola, era stata posta in liquidazione nel 2012. Successivamente lo stato di liquidazione è stato revocato dall'assemblea straordinaria dei soci del 2 maggio 2016 a seguito della decisione

di realizzare nuove iniziative di rilevanza pubblica con una contestuale valorizzazione del patrimonio societario.

In seguito la società è stata oggetto di un piano di ristrutturazione strategico finanziario, approvato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 125 del 20 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017, e articolato nelle seguenti cinque operazioni: i) aumento gratuito del capitale sociale, imputando a capitale le riserve createsi al momento della messa in liquidazione della società, a conferma della volontà dei soci di proseguire l'attività conferendo a dette riserve un vincolo di stabilità; ii) rinuncia da parte di CON.AMI di crediti nei confronti della società per complessivi 6.939.176,34 euro e loro imputazione a capitale sociale; iii) conferimento di immobili da parte degli enti soci (CON.AMI e Comune di Imola) in aumento del capitale sociale; iii) vendita di un'area fabbricabile del complesso dell'Osservanza ("ex Villa dei fiori") al CON.AMI al fine di reperire risorse da investire nel progetto e in particolare nella ristrutturazione di alcuni padiglioni; iv) ristrutturazione e messa a reddito dei padiglioni del complesso dell'Osservanza.

Dalla sintetica relazione dell'Amministratore unico della società, prodotta su richiesta della Sezione, emerge che sono state poste in essere e concluse tutte le attività di dotazione patrimoniale e rafforzamento contemplate nel menzionato Piano che hanno consentito di raggiungere l'equilibrio finanziario ed economico della società; come da programma -si legge nella relazione - si è perfezionata a fine 2018 l'alienazione da Osservanza a CON.AMI dell'area edificabile "ex Villa dei Fiori", per un corrispettivo di 5.061.000,00 di euro, destinato (e da destinarsi) ai progetti di riqualificazione immobiliare del complesso storico-monumentale. Con riferimento alla ristrutturazione e alla messa a reddito dei padiglioni facenti parte del complesso immobiliare della società, la relazione evidenzia il completamento, nei tempi previsti, del recupero dell'immobile "Ex Altro Caffè" a uso pubblico esercizio e l'avviamento della gestione del nuovo esercizio "Vivanderia", con conseguente decorrenza del contratto di locazione e conseguimento dei relativi ricavi da parte di Osservanza; per il padiglione 1, solo dalla seconda metà del 2020 è stata avviata la procedura di gara europea per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e direzione lavori e a fine giugno 2025 sono previste la conclusione dei lavori e la consegna dell'immobile; nei padiglioni 17 e 19 è prevista la realizzazione di uno studentato universitario (Campus Logistico Osservanza) in base al bando ai sensi della Legge 338/2000 per l'edilizia universitaria, per il quale UNIBO, in qualità di attuatore dell'intervento, ha elaborato il progetto esecutivo ed è prossima a bandire la gara di appalto dei

lavori. Quanto all'obiettivo del raggiungimento, nel medio periodo, dell'equilibrio economico-finanziario, nella relazione si evidenzia che, negli esercizi 2018 e 2019, la società ha chiuso con un utile di 6.286,00 euro e di 5.912,00 euro, grazie alla realizzazione di gran parte delle operazioni programmate, mentre nel 2020 la medesima società ha chiuso con una perdita di euro 28.508,79, riconducibile, principalmente, secondo quanto riferito, alla congiuntura economica negativa dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19.

La Sezione, a dispetto di quanto rappresentato nella relazione a firma dell'Amministratore unico della società e anche nel piano di revisione in esame circa l'esito positivo dell'attuazione del piano di risanamento, prende atto delle alterne vicende che hanno riguardato la medesima società e che hanno portato in un primo momento alla sua messa in liquidazione, successivamente alla revoca della procedura e al piano di risanamento per concludersi, da ultimo, nel piano di ricognizione 2021, con la decisione di razionalizzazione della medesima società anche tramite l'ipotesi di sua fusione per incorporazione con CON.AMI, poiché – si legge nel piano – *“l'oggettiva declinazione dell'interesse generale perseguito dall'organismo in house deve essere mantenuta ed impone quindi, oltre alla conservazione del valore del patrimonio creato, anche una aggregazione che preservi la funzione”*.

Con atto del 13 settembre 2022 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Osservanza s.r.l. in CON.AMI con effetto dal 1° ottobre 2022. Da visura camerale aggiornata, la società risulta in effetti cancellata dal registro delle imprese in data 6/10/2022.

4.4 IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY S.C.AR.L.

Il CON.AMI detiene nella società una partecipazione del 43,40% essendo la maggioranza delle quote detenuta da privati. La società svolge servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. a), promuovendo, nell'ambito territoriale allargato previsto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 04/2016, il territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Romagna. Svolge, in special modo, funzioni inerenti all'accoglienza, alla promozione e allo sviluppo economico in ambito turistico. Nata dall'aggregazione (con atto del 20 luglio 2016) tra società di Area Terre di Faenza s.c.a.r.l. e Società Turismo Area Imolese s.c.a.r.l., la società si propone, quindi, di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci.

Rilevato il mancato rispetto del parametro relativo al fatturato medio non inferiore a un milione di euro nell'ultimo triennio (2018-2020), si prende

comunque atto che, all'esito della ricognizione, è confermata la razionalizzazione della società mediante alienazione a titolo oneroso - misura già prevista dal precedente piano - tramite procedura a evidenza pubblica avviata in data 10 dicembre 2021 e il cui termine - si legge nel piano - è previsto entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, la Sezione rileva un protrarsi dei tempi di alienazione rispetto a quelli previsti poiché, da una visura camerale aggiornata sulla società, CON.AMI risulta ancora nell'elenco soci della stessa.

4.5 SFERA S.R.L.

Il CON.AMI detiene nella società una quota di partecipazione del 40,476% ed esercita sulla stessa un controllo analogo congiunto secondo il modello dell'*in house providing*. La società, che svolge servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del Tusp, opera quale strumento degli enti locali controllanti e ha per oggetto, ai sensi degli articoli 4 e 16 del Tusp, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti al mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie. Nell'ambito della sua attività, e nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio-sanitario-assistenziale, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.

Nel piano in esame è puntualizzato che la società *"si caratterizza per rendere un servizio pubblico di natura oggettiva nell'ambito delle finalità istituzionali dei Comuni consorziati e del Consorzio. Le farmacie partecipano attivamente ed in via complementare a garantire i livelli essenziali d'assistenza sanitaria del territorio e la loro gestione avviene nell'ottica dell'interesse generale delle collettività di riferimento alle quali è garantita la continua accessibilità, economicità, la qualità e la sicurezza del servizio (es. permanente h 24, dispensario per conto Aziende UsI) che copre pure aree svantaggiate e territori rurali"*.

Con riferimento alle società che svolgono l'attività di gestione di farmacie comunali si osserva che questa Sezione ha, in più occasioni, sottolineato come occorra valutarne il mantenimento alla luce del testo unico in materia di società partecipate, considerando se, in relazione al contesto socioeconomico nel quale

la società si trova a operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett h, del Tusp.

Quanto alla verifica del rispetto del limite di fatturato previsto dall'art. 16, comma 3, del Tusp il CON.AMI ha evidenziato che, *"oltre alle ordinarie analisi e verifiche svolte in sede di controllo analogo, la società ha la premura di attestare specificatamente il requisito all'interno della "Relazione sul governo societario" allegata al Bilancio d'esercizio e depositato presso il Registro delle imprese"*.

Per quanto concerne l'organo amministrativo, dal 2019 al 2021 la società era amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea in data 21 maggio 2019.

Nel relativo verbale si legge che *"l'assemblea ha determinato, sussistendo ragioni di adeguatezza organizzativa legate alla necessità di garantire le rappresentatività dei comuni soci, i quali esercitano un controllo analogo sulla società, che la stessa venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri in carica per tre esercizi, cioè fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, salvo i limiti di legge. Peraltro, l'assemblea tenendo conto delle esigenze del contenimento dei costi, intende mantenere esclusivamente il compenso per il Presidente dell'organo amministrativo"*.

Dalla verifica istruttoria svolta la società risulta, in effetti, rispettare i limiti di cui all'art. 11, commi 6 e 7, del Tusp in relazione ai compensi corrisposti.

Il consiglio di amministrazione attualmente in carica, nella medesima configurazione del precedente per motivazioni sostanzialmente analoghe, è stato nominato dall'assemblea in data 28 aprile 2022. Dal relativo verbale risulta che è confermato il compenso per il presidente e previsto un compenso di 2.300 euro annui per ogni consigliere.

All'esito della ricognizione il CON.AMI ha optato per il mantenimento della società.

4.6 SAVL – SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.R.L.

La Società è controllata direttamente da CON.AMI con una partecipazione dell'85% e svolge servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. a), avendo per oggetto, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o enti, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e con i soci, attività quali ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di

rifiuto urbane e industriali nonché loro eventuale riutilizzo; può altresì gestire, anche per conto di terzi, tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relative a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi nonché relative a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione, assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio su loro delega delle attività di monitoraggio ambientale.

La Società, nell'ambito del ciclo dell'acqua, garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitanti posti lungo la Valle del Lamone e in parte della città di Faenza. Oltre a ciò provvede, per conto di altre imprese, alla manutenzione di reti di gas, acquedotto e fognature.

Dal piano in esame emerge il mancato rispetto di uno dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp, evidenziandosi in particolare il mancato raggiungimento del limite di fatturato medio (un milione di euro) nell'ultimo triennio.

Poiché, inoltre, da una visura camerale non risultavano aggiornati i dati relativi all'organo amministrativo (essendo riportati i riferimenti del precedente atto di nomina datato 26 aprile 2017), alla richiesta di chiarimenti, il CON.AMI ha rappresentato che, a seguito delle verifiche svolte, la società ha riferito di aver provveduto alla richiesta di aggiornamento in data 05/04/2022.

Al riguardo si osserva che, contrariamente al disposto di cui all'art. 2383 c.c., per cui entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, l'amministratore della società in esame, nominato, il 29 giugno 2020, ha provveduto all'adempimento, con notevole ritardo, solo nei primi giorni del mese di aprile del 2022.

Relativamente, inoltre, ai compensi corrisposti agli amministratori si osserva il rispetto del limite nel 2020 a fronte di un suo superamento negli anni 2018 e 2019, richiamandosi pertanto l'Ente a un attento e puntuale monitoraggio in ordine, anche, a tale aspetto.

Il CON.AMI, all'esito della ricognizione, ha confermato l'azione di razionalizzazione della società, il cui termine è stato indicato entro l'anno 2022, tramite aggregazione con altra società od organismo anche attraverso la sua fusione per incorporazione. Sono stati avviati, a tal fine, gli approfondimenti tecnici ed economici per giungere a una aggregazione con altro soggetto operante nel settore e, come riportato nel piano, *"ci si accinge a ulteriori passi per attuare la razionalizzazione tenendo presente anche quanto recentemente introdotto dall'art. 16 legge regione E.R. n. 14/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2027*

gli attuali affidamenti del ciclo idrico, per garantire gli investimenti nell'ambito dei finanziamenti del PNRR".

4.7 HERA S.P.A.

CON.AMI detiene una partecipazione diretta del 7,29% nella società, quotata sul mercato regolamentato, che svolge servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a), del Tusp, avendo per oggetto l'esercizio, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, e in particolare: a) gestione integrata delle risorse idriche; b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, produzione, trasporto, e vendita di calore per uso industriale domestico. La società svolge, fra gli altri, servizi di interesse economico generale di tipo multiutility (ex servizi pubblici locali quali la gestione di reti ed erogazione di servizi di gas, elettrici, acqua, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani). Sono state affidate le funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato del territorio e del servizio di gestione rifiuti solidi urbani attraverso l'organismo pubblico Atersit.

La partecipazione è di controllo congiunto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., in forza dell'esistenza di un patto di sindacato di cui viene dato atto nel piano di razionalizzazione.

All'esito della ricognizione è previsto il mantenimento della società.

4.8 ACANTHO S.P.A.

CON.AMI ha una partecipazione diretta nella società del 19,36% ed esercita sulla stessa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., un controllo indiretto per il tramite della società quotata Hera che detiene nella medesima società una partecipazione di controllo dell'80,64%. La società, controllata da altra società quotata sul mercato regolamentato, svolge servizi di interesse generale, ex art. 4, co. 2, lett. a), avendo ad oggetto le attività, svolte direttamente o indirettamente, di progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, integrazione, gestione, sviluppo e commercializzazione di reti pubbliche e private di telecomunicazioni, di prodotti, servizi, sistemi informatici ed elettronici e, in genere, di soluzioni ICT in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze.

L'esito della ricognizione indica, quale azione, il mantenimento della società.

4.9 FORMULA IMOLA S.P.A. A SOCIO UNICO

CON.AMI detiene una partecipazione di controllo del 100% nella società esercitando sulla stessa un controllo analogo secondo il modello dell'*in house providing*. La società svolge servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a), costituendo lo strumento necessario per la migliore realizzazione da parte del socio unico, nell'ambito della concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Imola, dell'attività di gestione ordinaria dell'impianto sportivo denominato Polo Funzionale Autodromo di Imola. La gestione persegue l'interesse generale e collettivo delle comunità che fanno riferimento al territorio imolese e la coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione degli obiettivi del socio unico e degli enti locali suoi consorziati con l'intento di perseguire, attraverso lo sport, la crescita sostenibile e socialmente inclusiva e lo sviluppo complessivo degli stessi. Nello svolgimento dei compiti a essa affidati, la società, in concorrenza con gli altri impianti sportivi nazionali, ospita attività sportive a carattere motoristico e non motoristico e organizza quali attività complementari, eventi fieristici, di spettacolo, di intrattenimento, musicali, la gestione di spazi museali, l'organizzazione di congressi, convention e convegni, la gestione di eventi formativi e d'istruzione nel campo della sicurezza attiva e passiva nella conduzione di veicoli. L'attività della società è da intendersi anche legata alla promozione e al miglioramento dei rapporti della collettività locale e comunque allo sviluppo del territorio del Comune di Imola.

Nel piano in esame CON.AMI opta per il mantenimento senza interventi della partecipata ritenendo rispettati tutti i parametri di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp pur evidenziando, a più riprese, un basso livello di efficienza gestionale della società.

La Sezione, con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di cui all'art. 20, comma 2, lett. f del Tusp, richiamando in generale gli esiti dell'istruttoria svolta (par. 3), rileva come per la società in esame detta necessità sia stata esclusa in base a quattro indicatori: riduzione dell'11 per cento rispetto al 2017 del costo del cda, riduzione dei costi per manutenzioni nel 2020 rispetto al triennio 2017-2019, costi per ammortamenti sostanzialmente costanti.

Ad avviso della Sezione l'analisi di cui sopra appare insufficiente a escludere la necessità di contenimento dei costi.

Nello specifico, come risulta dall'esame del bilancio della società, l'asserita riduzione dei costi per il personale è stata determinata unicamente da una diversa contabilizzazione di alcune voci, risultando infatti che *"Il costo del personale, pari a Euro 414.958, ha invece registrato un decremento di Euro 110.191 sia per effetto del contenimento derivante dall'accesso - seppure parziale - agli ammortizzatori sociali, sia in quanto i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e relativi oneri previdenziali (pari a euro 63.737 nel 2019) sono stati riclassificati nella voce B.7 quali costi per servizi"* (nota integrativa al bilancio 2020, pag. 6).

Inoltre, a differenza degli indicatori utilizzati per altre controllate, non è stato considerato, ai fini della valutazione circa il contenimento dei costi, il calcolo del rapporto fra costi per servizi e fatturato che registra sia nel 2019 sia nel 2020 un valore piuttosto importante.

Si aggiunga che, nel piano in esame, lo stesso CON.AMI evidenzia che la società si presenta con un delicato equilibrio economico finanziario e, dopo alcuni anni di gestione positiva, l'esercizio 2020 è stato contraddistinto da un risultato d'esercizio significativamente negativo per le ripercussioni sulle attività determinate dalla pandemia da Covid 19.

Al riguardo, prendendo in considerazione il periodo 2016-2020, la Sezione osserva che la società ha registrato perdite rilevanti nel 2018 (-425.475) e nel 2020 (-353.239) e utili di modesto importo negli altri esercizi a testimonianza del fatto che le difficoltà gestionali non sono esclusivamente ascrivibili all'emergenza sanitaria.

Le criticità che caratterizzano la gestione societaria sono, del resto, opportunamente rappresentate nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tusp, nel quale viene dato atto del superamento di alcune "soglie di allarme". L'organo amministrativo conclude del resto la propria analisi ritenendo che *"il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia al momento da escludere ma la situazione necessita di attenzione continua"*.

In disparte la necessaria tempestiva ("senza indugio" come prevede l'art. 14, comma 2) adozione da parte dell'organo amministrativo dei provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento dei fattori di crisi qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, la Sezione evidenzia come il generale delicato equilibrio economico-finanziario della società non esima il Con.Ami da una dettagliata analisi dei costi ai fini di un loro contenimento e, anzi, renda detta analisi quantomai necessaria.

La società ha inoltre ricevuto, nel 2020, quale sostegno alla copertura finanziaria dei costi di gestione, in particolare legati all'organizzazione dell'evento Formula Uno, un finanziamento da parte del socio unico Con.Ami, a titolo di prestito infruttifero, per l'importo di euro 1.200.000,00.

Pur non potendosi, a stretto rigore, ritenere integrata, per Formula Imola, l'ipotesi - di cui all'art. 14, comma 5, del Tusp - di perdita registrata per tre esercizi consecutivi che sarebbe ostativa al soccorso finanziario a favore delle proprie partecipate, appare piuttosto evidente che la delicatezza economico-finanziaria della società pone il Con.Ami nella condizione di dovere comunque ponderare la scelta di intervenire a favore della stessa, incidendo, detta scelta, sugli equilibri di bilancio dell'ente (ex multis, C. conti, Sez. contr. Lombardia, 4 febbraio 2010, n. 86/PAR, secondo la quale *"In presenza di una confermata tendenza della società a generare perdite d'esercizio, l'ente di riferimento non dovrà solo ponderare attentamente la modalità economicamente più vantaggiosa per ripianarle, ma dovrà analizzare a fondo le cause generative, al fine di migliorare l'andamento della gestione dell'organismo di erogazione del servizio pubblico locale, il cui primario obiettivo, oltre la resa obbligatoria del servizio, è realizzare l'economicità della gestione e prefiggersi almeno il pareggio di bilancio"*).

Relativamente alle verifiche svolte sul rispetto del limite di fatturato (80%) di cui all'art. 16, comma 3, del Tusp, il CON.AMI ha riferito di esaminare la proposta di calendario delle attività di pista dell'impianto sportivo e, per quanto di competenza, di farla propria. L'adempimento consente di assumere la piena conoscenza delle complessive attività svolte nella gestione dell'autodromo e di avere contezza dei ricavi conseguiti. Le modifiche al calendario e le conseguenti variazioni dei flussi economici sono periodicamente verificati nel corso dell'anno; in particolare, il punto della gestione infrannuale è svolto con la relazione semestrale (al 30/06). Per quanto concerne l'esercizio 2020, CON.AMI ha dichiarato di aver avuto contezza che l'unico evento non realizzato all'interno del compendio oggetto dell'affidamento è stata la tappa del Campionato Mondiale MXGP (Motocross), organizzata presso la pista "Montecoralli" (sempre posta all'interno del territorio consortile) che ha sviluppato ricavi ampiamente entro la quota del 20%.

Ulteriore adempimento sollecitato dalla Sezione, non risultando pervenuta la delibera assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione della società, è stata la trasmissione di tale delibera per cui il Consorzio si è attivato e Formula Imola s.p.a. ha provveduto dando seguito alla richiesta in data 13 aprile 2022 per

cui risulta, allo stato, adempiuto il dovere di trasmissione alla Sezione della delibera assembleare di nomina degli amministratori, di cui all'art. 11, comma 3, del Tusp.

All'esito della ricognizione periodica è previsto il mantenimento della società.

4.10 IMOLA SCALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Il Consorzio detiene una partecipazione diretta del 31,05% nella società che svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a del Tusp), avendo a oggetto la realizzazione, nel territorio imolese, di una infrastruttura nodale idonea per l'interscambio tra il trasporto merci su gomma e il trasporto ferroviario (Nuovo Scalo Ferroviario), in modo da indirizzare verso il mezzo ferroviario i flussi di trasporto merci originati dal comprensorio imolese. La società può inoltre svolgere direttamente, o mediante ricorso a terzi, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica nonché le operazioni finanziarie mobiliari e immobiliari di qualunque specie, necessarie o semplicemente utili, per l'esecuzione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Secondo quanto riportato nel piano, la società, priva di dipendenti, si mantiene in perdita, non sviluppa ricavi e ha riportato dal 2013 al 2020 risultati di esercizio costantemente negativi nonché un fatturato medio nell'ultimo triennio (2018-2020) di 1.446,00 euro, non risultando conforme pertanto ai criteri di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del Tusp.

L'esito della ricognizione prevede, come misura di razionalizzazione della società, la sua liquidazione, riportandosi nel piano che la Società ha individuato gli acquirenti interessati all'acquisto degli unici cespiti (terreni) costituenti l'attivo da poter realizzare ed essendo segnate le tappe temporali della vendita: il 6 dicembre 2021 per la vendita della porzione più piccola (ovest di via Molino Vacchio), tutto il 2021 per la restante parte e il 2022 per la chiusura della procedura di liquidazione con contestuale scioglimento della società.

Da una visura aggiornata emerge che la procedura di liquidazione si è conclusa nei termini indicati e, pertanto, la società risulta cancellata dal registro delle imprese il 2 maggio 2022.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, al 31 dicembre

2020, dal Con.Ami;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Consorzio, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti organi del consorzio: Presidente dell'Assemblea, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 11 gennaio 2023.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Ilaria Pais Greco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 16 gennaio 2023

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)